



COMUNE DI BELLUSCO

Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/05/2026

SOMMARIO

Articolo 1 – Principi e finalità

Articolo 2 – Locali oggetto di concessione

Articolo 3 – Soggetti richiedenti e destinazione d'uso

Articolo 4 – Concessione

Articolo 5 – Modalità di presentazione delle domande per usi giornalieri e periodici

Articolo 6 – Modalità di concessione per usi giornalieri e periodici

Articolo 7 – Modalità e criteri di assegnazione per utilizzo spazi ad uso continuativo

Articolo 8 – Tariffe

Articolo 9 – Responsabilità per l'uso degli spazi

Articolo 10 – Obblighi del concessionario

Articolo 11 – Penali

Articolo 12 – Revoca della concessione per usi periodici e continuativi

Articolo 13 – Rinvii

Articolo 14 – Entrata in vigore

Articolo 1 - Principi e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la concessione e l'utilizzo degli spazi comunali da parte di associazioni, enti e soggetti senza fini di lucro, al fine di valorizzare il patrimonio pubblico e promuovere attività sociali, culturali, educative, sportive, ricreative, espositive, solidaristiche e di impegno civile di interesse generale.
2. Il regolamento garantisce trasparenza, imparzialità e pari accesso nell'assegnazione degli spazi, favorendo la partecipazione civica, l'inclusione sociale, la partecipazione alla vita democratica, anche da parte di gruppi di impegno politico, e la collaborazione tra il Comune e le realtà operanti sul territorio, nel rispetto della corretta gestione e tutela dei beni pubblici.
3. Nella concessione degli spazi costituisce criterio di priorità l'aver sede nel Comune di Bellusco, l'iscrizione all'albo comunale delle associazioni ovvero lo svolgimento di attività nel territorio comunale, con deposito presso il Comune dello statuto o dell'atto costitutivo.
4. L'utilizzo degli spazi può essere concesso anche a singoli cittadini, purché le iniziative proposte risultino coerenti con le finalità di interesse pubblico indicate nel presente articolo.

Articolo 2 - Locali oggetto di concessione

1. I locali comunali concedibili sono individuati con deliberazione della Giunta Comunale mediante apposito elenco, nel quale sono specificati, in relazione alle caratteristiche dei singoli spazi, la funzione consentita, la capienza massima, le dotazioni presenti e le modalità di utilizzo previste dal presente regolamento. L'elenco è aggiornato periodicamente in relazione alla disponibilità dei locali.
2. La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, modificare e/o integrare l'elenco dei locali concedibili.
3. I locali devono essere utilizzati nel rispetto delle caratteristiche funzionali, della capienza e della destinazione d'uso assegnata a ciascuno spazio, così come individuate dalla deliberazione della Giunta Comunale che approva l'elenco dei locali concedibili.

Articolo 3 - Soggetti richiedenti e destinazione d'uso

1. Possono richiedere l'utilizzo degli spazi comunali, con carattere di priorità, le associazioni regolarmente costituite in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), qualora Associazioni di Promozione Sociale o Organizzazioni di Volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
 - b) iscritte all'Albo comunale delle libere forme associative, istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 30/08/2024;
 - c) svolgano attività in settori di interesse collettivo, quali:
 - i. socio-assistenziale;
 - ii. culturale;
 - iii. sportivo;
 - iv. ambientale;
 - v. protezione civile;
 - d) non abbiano finalità di lucro;
 - e) svolgano, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e dello Statuto comunale, la propria attività prevalentemente nel territorio comunale;
 - f) siano caratterizzate da una struttura organizzativa interna democratica;
 - g) non dispongano, in proprietà o in uso gratuito, di altri locali idonei allo svolgimento delle proprie attività, ovvero siano destinatarie di provvedimento di sfratto non dovuto a morosità;
 - h) accettino integralmente le disposizioni del presente regolamento.
2. Possono altresì richiedere l'utilizzo degli spazi l'Istituto scolastico, gli enti pubblici e soggetti partecipati dal Comune.
3. Possono altresì richiedere l'utilizzo degli spazi comunali i partiti e i movimenti politici operanti sul territorio comunale.

4. In via subordinata rispetto ai soggetti di cui ai commi precedenti, l'utilizzo degli spazi può essere concesso:
 - a) ad associazioni, gruppi o comitati non ricompresi al comma 1, purché le attività proposte siano coerenti con le finalità di cui all'articolo 1;
 - b) a singoli cittadini, purché le iniziative proposte rispondano alle finalità di interesse pubblico previste dal presente regolamento.
5. Le concessioni possono essere rilasciate esclusivamente per attività compatibili con la destinazione d'uso dello spazio assegnato, così come individuata dalla deliberazione della Giunta Comunale che disciplina l'elenco dei locali concedibili.
6. Le richieste presentate da soggetti non residenti nel Comune di Bellusco o da enti, associazioni e gruppi aventi sede al di fuori del territorio comunale sono valutate subordinatamente al soddisfacimento delle richieste presentate da cittadini residenti o da associazioni, enti e gruppi aventi sede o operanti stabilmente nel territorio comunale.

Articolo 4 - Concessione

1. Le concessioni disciplinano le seguenti modalità di utilizzo degli spazi comunali:
 - a) **temporanee giornaliere**, che consentono l'utilizzo dei locali su base oraria, per un periodo massimo di 24 ore consecutive;
 - b) **periodiche**, che consentono l'utilizzo dei locali in giorni e orari prestabiliti, anche non consecutivi, per un periodo non superiore a 6 mesi;
 - c) **continuative**, che consentono l'utilizzo continuativo dei locali per il periodo di assegnazione stabilito nell'atto di convenzione.

Articolo 5 - Modalità di presentazione delle domande per usi giornalieri e periodici

1. La domanda di concessione in uso dei locali, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione o gruppo richiedente, ovvero dal singolo richiedente, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo almeno 20 giorni prima della data prevista per l'utilizzo e non oltre i due mesi antecedenti la stessa, fatti salvi i casi di particolare urgenza debitamente motivati.
2. Le domande presentate tra i 20 e i 10 giorni lavorativi antecedenti la data dell'iniziativa possono essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Ente e previa valutazione del competente settore in merito alla sussistenza di motivate ragioni d'urgenza.
3. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione dello spazio richiesto;
 - b) i giorni e gli orari di utilizzo;
 - c) la descrizione dell'attività o iniziativa che si intende svolgere;
 - d) il numero presunto delle persone partecipanti.
4. Nella domanda deve essere indicato il nominativo del responsabile dell'organizzazione o dell'iniziativa, il quale dovrà essere presente per tutta la durata dell'attività e costituirà il referente nei confronti dell'Amministrazione comunale. In mancanza di tale indicazione, ogni responsabilità si intende assunta direttamente dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
5. L'ordine cronologico di presentazione delle richieste al Protocollo comunale costituisce criterio di priorità nell'assegnazione degli spazi, tenuto conto delle finalità di cui all'art. 1.
6. In caso di più richieste riferite al medesimo spazio e periodo, è accordata priorità ai soggetti di cui all'art. 3 aventi sede o residenza nel Comune di Bellusco.
7. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di valutare discrezionalmente le richieste in relazione alla particolare rilevanza sociale, culturale o pubblica dell'iniziativa proposta.
8. L'utilizzo dei locali è consentito purché compatibile con la disponibilità degli spazi e con le attività già programmate dall'Amministrazione comunale. Le iniziative promosse dal Comune o da altre pubbliche autorità hanno in ogni caso priorità per motivate esigenze di interesse pubblico, urgenza o pubblica utilità.
9. La concessione può essere negata qualora, nel periodo richiesto, siano previste attività istituzionali o

iniziative organizzate direttamente dal Comune.

10. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o necessità urgenti, il Sindaco può disporre la revoca della concessione in qualsiasi momento. In tal caso è prevista la restituzione dell'eventuale canone versato e il rimborso delle spese documentate già sostenute dal concessionario.

Articolo 6 - Modalità di concessione per usi giornalieri e periodici

1. Gli spazi comunali sono concessi alle seguenti modalità e condizioni ai soggetti individuati.
 - a) La concessione gratuita degli spazi si applica:
 - i. con deliberazione della Giunta Comunale a favore di enti, organismi e associazioni, ai sensi del vigente "regolamento comunale per l'erogazione di contributi, la concessione di patrocinii e la disciplina dell'Albo delle associazioni";
 - ii. a favore delle istituzioni scolastiche e dei soggetti ad esse collegati;
 - iii. a favore delle associazioni iscritte all'Albo comunale delle associazioni per iniziative realizzate in collaborazione con il Comune o nell'ambito di Patti di Collaborazione attivi;
 - iv. a favore di enti pubblici e soggetti partecipati dal Comune.
 - v. a favore di partiti, movimenti politici, liste civiche e comitati promotori di referendum nel periodo compreso tra la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e la data delle elezioni, nel rispetto del principio di rotazione e della normativa vigente in materia elettorale.
 - b) La concessione a tariffa agevolata si applica:
 - i. a favore di rappresentanze sindacali, gruppi consiliari, partiti e movimenti politici al di fuori del periodo elettorale;
 - ii. a favore di associazioni e soggetti iscritti all'Albo comunale delle associazioni.
 - c) La concessione a tariffa intera si applica ai privati e ai soggetti non rientranti nelle categorie di cui ai commi precedenti.

Articolo 7 - Modalità e criteri di assegnazione per utilizzo spazi ad uso continuativo

1. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di concedere ad associazioni o enti l'utilizzo delle strutture di proprietà comunale, individuate con deliberazione della Giunta Comunale mediante apposito elenco. Nell'elenco sono specificati, in relazione alle caratteristiche dei singoli spazi, la funzione consentita, la capienza massima, le dotazioni presenti e le modalità di utilizzo previste dal presente regolamento. L'elenco è aggiornato periodicamente in relazione alla disponibilità dei locali.
2. La concessione può essere rilasciata per un periodo determinato, non superiore a cinque anni, con divieto di tacito rinnovo alla scadenza, previa stipula di apposita convenzione.
3. La convenzione deve prevedere:
 - a) le finalità socio-culturali o i progetti da realizzare;
 - b) la durata della concessione;
 - c) il canone d'uso e la relativa indicizzazione ISTAT;
 - d) le modalità di pagamento e le eventuali sanzioni in caso di inadempimento o ritardo;
 - e) l'eventuale cauzione;
 - f) le modalità di rilascio dei locali;
 - g) il numero massimo di persone ammesse nei locali, ai fini dell'incolumità e della sicurezza pubblica;
 - h) ogni ulteriore prescrizione prevista dalla normativa vigente.
4. La priorità nell'assegnazione è riconosciuta agli enti e alle associazioni che collaborano con l'Amministrazione comunale nell'espletamento di servizi di pubblica utilità, perseguono finalità sociali e svolgono attività di pubblico interesse sul territorio comunale.
5. Ai sensi dell'articolo 46 del vigente statuto comunale, l'Amministrazione comunale può concedere i locali a titolo gratuito oppure prevedere un canone simbolico. In ogni caso, il concessionario è tenuto al rimborso delle spese di funzionamento e gestione, calcolate in relazione all'effettivo utilizzo degli spazi.
6. Il Comune pubblica periodicamente un bando per la concessione in uso dei locali, indicando:

- a) il numero dei locali disponibili;
 - b) l'ubicazione e la capienza massima;
 - c) il canone concessorio previsto.
7. Le associazioni che presentano istanza devono:
- a) essere iscritte al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
 - b) essere iscritte all'Albo comunale delle libere forme associative, istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 30/08/2024;
 - c) essere costituite da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando;
 - d) presentare il bilancio annuale;
 - e) sostenere i costi di concessione e le eventuali spese condominiali.
8. I criteri di assegnazione degli immobili in concessione sono i seguenti, in ordine di priorità:
- a) natura dell'attività svolta, con priorità alle associazioni sociali, sportive e culturali;
 - b) associazioni convenzionate con il Comune per la gestione di servizi;
 - c) anzianità di presenza e attività sul territorio;
 - d) svolgimento di attività di pubblico interesse sul territorio comunale.
9. La Giunta Comunale approva i contenuti del bando, mentre il responsabile del settore competente provvede all'istruttoria delle domande.

Articolo 8 - Tariffe

1. Le tariffe per la concessione in uso dei locali comunali sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi a domanda individuale e dell'obbligo di copertura dei relativi costi.

Articolo 9 - Responsabilità per l'uso degli spazi

1. I concessionari, durante l'uso degli spazi assegnati per ciascuna delle modalità definite dall'art. 4:
 - a) si assumono ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per danni o lesioni che possano derivare agli utenti, a terzi e al patrimonio comunale.
 - b) si assumono ogni responsabilità connessa all'utilizzo dei locali comunali ai sensi della normativa sulla sicurezza dei luoghi e sulla gestione delle emergenze.
 - c) Tutti i danni diretti ed indiretti causati ai locali ed alle suppellettili dovranno essere risarciti.
 - d) La gestione delle strutture concesse è a totale carico del concessionario, senza obbligo di presenza o di prestazioni di assistenza da parte del personale comunale.
2. I concessionari degli spazi di cui all'art. 4 lett. c):
 - a) all'atto della firma della concessione d'uso, devono sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità per tutti i rischi di cui al precedente comma, con impegno a risarcire tutti i danni eventualmente provocati ed esonerando il Comune da ogni tipo di responsabilità civile e penale.
 - b) dovranno produrre idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile, con adeguati massimali, periodicamente determinati con apposito atto amministrativo.
3. Nel caso di utilizzo dei locali per attività espositive, il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza di assicurazione a tutela delle opere o beni esposti, salvo espressa dichiarazione del concessionario che gli stessi siano privi di significativo valore economico, fermo restando che il Comune è esonerato da ogni responsabilità. L'allestimento delle predette esposizioni ed il ripristino dei locali sono a totale carico del concessionario.

Articolo 10 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario dovrà consentire l'accesso alla sala avuta in uso, e solo ad essa, salvo le pertinenze connesse con l'uso stesso.

2. A nessuno è consentito accedere ad altri locali dell'edificio.
3. L'uso dei locali dovrà avvenire osservando la massima diligenza, senza arrecare danni alla struttura e all'arredo. Il concessionario è tenuto a segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate ai locali, impianti ed attrezzature.
4. Le iniziative svolte all'interno degli spazi concessi dovranno inoltre rispettare le norme di convivenza con coloro che usufruiranno di eventuali spazi attigui e con i residenti. Spetta al Concessionario la vigilanza circa il corretto utilizzo degli spazi consentiti.
5. È vietata l'affissione di manifesti, quadri o similari alle pareti, con qualsiasi mezzo; dovranno essere impiegati trespolti mobili o impalcature facilmente amovibili.
6. Il concessionario risponde dei danni che dovessero derivare dall'aver consentito l'accesso ad un numero superiore a quello permesso.
7. È vietata l'introduzione di apparecchiature ed impianti elettrici senza preventiva autorizzazione del Settore competente.
8. Dovrà essere scrupolosamente osservato l'orario d'uso della sala specificato nella autorizzazione ovvero nella convenzione per gli spazi ad uso continuativo.
9. È consentito l'accesso del pubblico alla sala, mezz'ora prima dell'inizio fissato per la manifestazione o riunione e trattenersi mezz'ora dopo l'orario fissato.
10. Il concessionario sarà inoltre responsabile, al termine della riunione, dello spegnimento delle apparecchiature elettriche e della chiusura attenta dei vari ingressi, comprese le finestre.
11. La trasgressione a tali regole comporta l'applicazione della penale massima prevista.
12. Il concessionario provvederà al riordino dei locali.
13. Il concessionario è responsabile delle chiavi che gli saranno consegnate prima dell'utilizzo ed al quale devono essere riconsegnate al termine dell'iniziativa.
14. Gli assegnatari dovranno provvedere allo smaltimento dei rifiuti e alla pulizia dei locali, questi ultimi dovranno essere riconsegnati al Comune nello stato di fatto preesistente alla consegna.
15. Il concessionario dovrà provvedere all'acquisizione di eventuali licenze, permessi, autorizzazioni o coperture assicurative qualora gli stessi siano indispensabili per la realizzazione delle iniziative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: permessi SIAE, licenze per proiezione, ...).

Articolo 11 - Penali

1. Il presente regolamento deve essere rispettato da tutti i concessionari e da tutti i presenti nelle sale. Eventuali trasgressioni a queste norme ed a disposizioni impartite dal responsabile del settore competente comportano l'addebito al Concessionario di una penale che eventualmente successive varia da € 50 a € 500 ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.
2. In caso di inadempienze gravi potrà essere emesso un provvedimento di revoca della concessione o il diniego di concessioni future.
3. I suddetti provvedimenti non inficiano il diritto del Comune di rivalersi sul Concessionario per qualsiasi atto in danno ai beni del Comune stesso, compiuto dal Concessionario stesso o da altri utenti soggetti alla sua vigilanza.

Articolo 12 - Revoca della concessione per usi periodici e continuativi

1. Nel caso in cui il Responsabile comunale del settore competente, o altro dipendente da lui incaricato, verificano che il Concessionario non adempia a quanto stabilito dal presente regolamento o riscontrino disomogeneità di qualsiasi genere tra le condizioni di assegnazione e l'utilizzo effettivo, il Responsabile del settore competente contesta per iscritto le inadempienze al referente del Concessionario.
2. Il Concessionario ha facoltà di controdedurre, per iscritto, entro 10 giorni dalla comunicazione, trascorsi i quali il provvedimento diventa definitivo ed i locali dovranno essere lasciati in perfetto stato d'uso nei dieci giorni successivi.
3. Il Responsabile del settore verifica le controdeduzioni e conferma o meno il provvedimento di revoca dandone comunicazione al concessionario e, qualora non le ritenga accettabili, propone alla Giunta Comunale l'applicazione delle penali come indicate nell'art. 11. La revoca della concessione è disposta

dalla Giunta Comunale qualora il Concessionario:

- a) perda almeno uno dei requisiti essenziali di cui all'art. 3;
 - b) venga sciolta;
 - c) non eserciti alcuna attività per almeno un anno;
 - d) ceda i locali, anche in parte, a terzi;
 - e) utilizzi o faccia utilizzare i locali per scopi diversi da quelli propri dell'associazione;
 - f) nel caso i locali siano danneggiati e non provveda al ripristino degli stessi (previa diffida ad adempiere).
4. Il settore comunale competente può, altresì, sospendere o revocare in ogni momento la concessione ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale abbia necessità, a causa di esigenze pubbliche inderogabili, di disporre del locale dato in concessione; in tale evenienza il responsabile del servizio comunale deve darne immediata comunicazione al concessionario, al quale spetta, esclusivamente, il rimborso della tariffa corrisposta per l'uso della struttura.
5. Il concessionario può recedere dalla concessione, previa comunicazione scritta dariceversi almeno 3 gg. prima della data fissata ai sensi dell'art.1373 del codice civile.

Articolo 13 - Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge e i regolamenti che disciplinano l'attività dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 14 - Entrata in vigore

1. I contratti in corso alla data di approvazione del presente regolamento restano validi fino a naturale scadenza. Il presente regolamento si applica alle nuove concessioni e ai rinnovi di quelle in corso.